

TRATTAMENTO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE BORSE DI STUDIO
(quadro aggiornato alla normativa in vigore al 31 Dicembre 2017)

A) Borse esenti da IRPEF e irrilevanti IRAP

<i>Tipologia Emolumento</i>	<i>Trattamento IRPEF</i>	<i>Rilevanza IRAP</i>	<i>Trattamento INPS</i>
Borse di studio corrisposte dalle Regioni a statuto ordinario in base alla Legge 2 Dicembre 1991 n. 390 agli studenti universitari;	ESENZIONE (art. 4 Legge 476/1984) CM. 6 Aprile 1995 n. 109/E	IRRILEVANTE ¹ (art. 4 D.Lgs. 422/1998, art. 16 Legge 388/2000 ed art. 5 Legge 289/2002) CM. 12 Novembre 1998 n. 263/E	NON SOGGETTO
Borse di studio corrisposte dalle Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, sempre agli studenti universitari;	ESENZIONE (art. 4 Legge 476/1984) CM. 6 Aprile 1995 n. 109/E	IRRILEVANTE (art. 4 D.Lgs. 422/1998, art. 16 L. 388/2000 ed art. 5 L. 289/2002) CM. 12 Novembre 1998 n. 263/E	NON SOGGETTO
Borse di studio corrisposte dalle Università per conto delle Regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano in base agli artt. 7, 8 e 11 della Legge 2 Dicembre 1991 n. 390 agli studenti universitari;	ESENZIONE (art. 4 Legge 476/1984) CM. 6 Aprile 1995 n. 109/E	IRRILEVANTE ² (art. 4 D.Lgs. 422/1998, art. 16 Legge 388/2000 ed art. 5 Legge 289/2002) CM. 12 Novembre 1998 n. 263/E	NON SOGGETTO
Borse di studio corrisposte dalle Università Legge 30 Novembre 1989 n. 398: <ul style="list-style-type: none"> • Attività di ricerca post - dottorato; • Corsi di perfezionamento all'estero; • Frequenza dei corsi di perfezionamento; • Scuole di specializzazione; • Borse di cui all'art.75 DPR. 382/1980; • Assegni di studio dello Stato Legge 80/1963); 	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984) CM.6 Aprile 1995 n.109/E	IRRILEVANTE (art.4 D.Lgs.422/1998 ed art.5 Legge 289/2002) CM.12 Novembre 1998 n.263/E	NON SOGGETTO
Borse di studio corrisposte dalle Università Legge 30 Novembre 1989 n. 398: <ul style="list-style-type: none"> • Attività di ricerca post – dottorato (abrogate dal 29 Gennaio 2011 Riforma Gelmini ³)	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984) CM. 6 Aprile 1995 n.109/E	IRRILEVANTE (art. 4 D.Lgs. 422/1998 ed art.5 Legge 289/2002) CM. 12 Novembre 1998 n. 263/E	NON SOGGETTO

¹ La tesi è confermata anche dalla RM.17 Febbraio 2000 n.17/E e dalla CM.26 Luglio 2000 n.148/E.

² La tesi è confermata anche dalla RM.17 Febbraio 2000 n.17/E e dalla CM.26 Luglio 2000 n.148/E.

A cura di Marco MAGRINI Studio Associato Bianchini – Magrini (riproduzione riservata)

Borse di studio per attività di ricerca post – laurea di cui alla Legge 3 Luglio 1998 n.210 art. 4, comma 3	ESENZIONE (art. 4 Legge 476/1984) RM. 22 Novembre 2010 n. 120/E	IRRILEVANTE (art. 4 D.Lgs. 422/1998 ed art.5 Legge 289/2002) CM. 12 Novembre 1998 n. 263/E	NON SOGGETTO
Borse di studio corrisposte ai sensi del D.lgs. 8 Agosto 1991 n. 257 (4) per frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; (solo con riferimento all'anno accademico 2005 – 2006 5	ESENZIONE (art. 4 Legge 476/1984) CM. 6 Aprile 1995 n. 109/E	IRRILEVANTE (art.4 D.Lgs. 422/1998 ed art.5 Legge 289/2002) CM. 12 Novembre 1998 n. 263/E	NON SOGGETTO
“Borse di mobilità” di cui al programma comunitario “Socrates” decisione n. 819/95/CE (ex programma comunitario “Erasmus”); bandite fino al 31/12/1999	SOGGETTE IRPEF (art.47 e 48bis TUIR) RM.29 Settembre 1999 n.152/E	RILEVANTE BASE IRAP (art.10-bis D.Lgs.447/1997) CM. 9 Aprile 1998 n.97/E	NON SOGGETTO
“Borse di mobilità” di cui al programma comunitario “Socrates” decisione n. 819/95/CE (ex programma comunitario “Erasmus”); bandite dopo il 31/12/1999	ESENZIONE 6 (art.6, comma 13, Legge 488/1999)	IRRILEVANTE (art.5 Legge 289/2002)	NON SOGGETTO 7
Le attività a tempo parziale di cui all'art.13 della Legge 2 Dicembre 1991 n. 390; (fino al 14 giugno 2012)	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984)	IRRILEVANTE (art.16 Legge 388/2000) CM. 26 Gennaio 2001 n.5/E	NON SOGGETTO
Attività a tempo parziale degli studenti di cui all'art. 11, del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 <u>per importo fino a 3.500,00 euro (dal 15 giugno 2012) aggiunto sostegno didattico e tutorato (dal 1° gennaio 2017)</u>	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984)	IRRILEVANTE (art.16 Legge 388/2000) CM. 26 Gennaio 2001 n.5/E	NON SOGGETTO
Borse integrative art.1, primo comma, lettera a), Legge 170/2003 delle borse di	ESENZIONE 9 (art.6, comma 13, Legge 488/1999)	IRRILEVANTE (art.5 Legge 289/2002) 10	NON SOGGETTO

³ Art. 29, comma 11, lettera b), Legge 240/2010.

⁴ Sostituito con effetto dall'anno 1999 dal Decreto legislativo 17 Agosto 1999 n. 368.

⁵ La norma perde di efficacia successivamente a tale data ai sensi dell'art. 46, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 17 Agosto 1999 n. 368.

⁶ E' stabilita l'esenzione da IRPEF per le borse di studio bandite nel programma “Socrates” (ex Erasmus), istituito dal Parlamento Europeo con decisione n.819/95/CE. La norma stabilisce però che l'esenzione da IRPEF (in capo al percipiente), si applica esclusivamente alle borse bandite a partire dal 1° Gennaio 2000 (quindi assegnate, formalizzate da quella data), indipendentemente dal periodo della loro successiva materiale erogazione, nonché alle somme aggiuntive disposte e corrisposte dalle Università a condizione che l'importo complessivo non sia superiore ai £. 15 milioni annui (Borsa + Provvidenze aggiunte come conferma anche la circolare ministero delle finanze 22 Dicembre 2000 n.238/E). Tale norma convalida di fatto l'interpretazione ministeriale di cui alla predetta risoluzione e permette di affermare che qualora tali borse siano state bandite anteriormente al 1° Gennaio 2000, indipendentemente dalla loro materiale erogazione al beneficiario, saranno sempre soggette ad IRPEF. Di conseguenza ai fini IRAP tali borse sono soggette, in capo all'erogante, fino dal 1° Gennaio 1998 risultando irrilevanti le modifiche fino ad oggi intervenute ed oggetto di questa analisi.

⁷ Sulla base dell'interpretazione che limita alle borse integrative l'applicazione della contribuzione.

mobilità” di cui al programma comunitario “Socrates” decisione n.819/95/CE (ex programma comunitario “Erasmus”); erogate fino al 31/12/2004			
Borse integrative art.1, primo comma, lettera a), Legge 170/2003 delle borse di mobilità” di cui al programma comunitario “Socrates” decisione n.819/95/CE (ex programma comunitario “Erasmus”); erogate dal 2005	ESENZIONE 12 (art. 6, comma 13, Legge 488/1999)	IRRILEVANTE (art. 5 Legge 289/2002) 13	NON SOGGETTO
Altre borse di studio corrisposte a soggetti non residenti; erogate fino al 31/12/2000	ESENZIONE (art.2 e 20 TUIR.) 14 CM. 23 Dicembre 1997 n. 326/E	RILEVANTE BASE IRAP (art. 4 D.Lgs. 422/1998) CM. 12 Novembre 1998 n. 263/E	NON SOGGETTO
Altre borse di studio corrisposte a soggetti non residenti; erogate dal 1° Gennaio 2001	SOGGETTE IRPEF (art. 34 Legge 342/2000) 15	RILEVANTE BASE IRAP (art. 4 D.Lgs. 422/1998) CM. 12 Novembre 1998 n. 263/E	NON SOGGETTO
Borse di studio erogate a cittadini stranieri in forza di accordi internazionali - art. 3, comma 3, lettera d-ter), TUIR (borse erogate dal Governo cioè finanziate direttamente o indirettamente dai ministeri o	ESENZIONE (escluse dalla base imponibile art. 3, comma 3, lettera d-ter, DPR. 917/1986) RM. 8 Agosto 2008 n. 356/E	IRRILEVANTE (art.16 Legge 388/2000) RM. 8 Agosto 2008 n. 356/E	NON SOGGETTO

⁹ E’ stabilita l’esenzione da IRPEF per le borse di studio bandite nel programma “Socrates” (ex Erasmus), istituito dal Parlamento Europeo con decisione n.819/95/CE. La norma stabilisce però che l’esenzione da IRPEF (in capo al percipiente), si applica esclusivamente alle borse bandite a partire dal 1° Gennaio 2000 (quindi assegnate, formalizzate da quella data), indipendentemente dal periodo della loro successiva materiale erogazione, nonchè alle somme aggiuntive disposte e corrisposte dalle Università a condizione che l’importo complessivo non sia superiore ai £. 15 milioni annui (Borsa + Provvidenze aggiunte come conferma anche la circolare ministero delle finanze 22 Dicembre 2000 n.238/E). Sono da considerare fra le somme aggiuntive le erogazioni disposte a norma dell’art.1, primo comma, lettera a), Legge 170/2003.

¹⁰ Nei limiti della condizione di esenzione della borsa da IRPEF.

⁸ Per effetto della sospensione disposta dall’art.4, comma 104 della Legge 350/2003 (Finanziaria 2004).

¹¹ Per effetto della sospensione disposta dall’art.14, comma 8-ter della Legge 80/2005 che richiama l’art.4, comma 104 della Legge 350/2003 (Finanziaria 2004) con effetto dall’anno 2005 (la norma entra in vigore il 15 Maggio 2005).

¹² E’ stabilita l’esenzione da IRPEF per le borse di studio bandite nel programma “Socrates” (ex Erasmus), istituito dal Parlamento Europeo con decisione n.819/95/CE. La norma stabilisce però che l’esenzione da IRPEF (in capo al percipiente), si applica esclusivamente alle borse bandite a partire dal 1° Gennaio 2000 (quindi assegnate, formalizzate da quella data), indipendentemente dal periodo della loro successiva materiale erogazione, nonchè alle somme aggiuntive disposte e corrisposte dalle Università a condizione che l’importo complessivo non sia superiore ai £. 15 milioni annui (Borsa + Provvidenze aggiunte come conferma anche la circolare ministero delle finanze 22 Dicembre 2000 n.238/E). Sono da considerare fra le somme aggiuntive le erogazioni disposte a norma dell’art.1, primo comma, lettera a), Legge 170/2003.

¹³ Nei limiti della condizione di esenzione della borsa da IRPEF.

¹⁴ Nella versione vigente anteriormente all’emanazione dell’art. 34 della Legge 342/2000 (il richiamo della norma del TUIR è riferita alla versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 344/2003 oggi l’articolo n. 20 è rinumerato in articolo 23 – applicazione dell’imposta ai non residenti).

¹⁵ Si dovrà naturalmente valutare l’eventuale richiesta di applicazione della convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni da parte del percettore ove esistente ed applicabile per il prelievo in acconto del sostituto d’imposta.

A cura di Marco MAGRINI Studio Associato Bianchini – Magrini (riproduzione riservata)

da altri organi del governo italiano, nonché da altri soggetti che agiscano su disposizione e per conto di un organo del Governo italiano) 16			
Borse di studio ERASMUS MUNDUS erogate a <u>cittadini stranieri</u> (la partecipazione degli istituti universitari è espressamente richiesta dall'art. 6 della decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008)	ESENZIONE (escluse dalla base imponibile art. 3, comma 3, lettera d-ter, DPR. 917/1986 - RM. 23 Aprile 2009 n. 109/E)	IRRILEVANTE (art. 16 Legge 388/2000) RM. 23 Aprile 2009 n. 109/E	NON SOGGETTO
Borse di studio incentivanti per studenti (tra 14 e 18 anni) di corsi di istruzione secondaria superiore (art. 1 D.Lgs. 262/2007)	ESENZIONE (RM. 12 Giugno 2009 n. 156/E e RM. 25 Novembre 2009 n. 280/E)	IRRILEVANTE (art. 16 Legge 388/2000) RM. 23 Aprile 2009 n. 109/E	NON SOGGETTO
Borse mobilità studenti Programma UE n. 1288/2013 Erasmus+ (dal 2014 per tutta la durata del programma)	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984)	IRRILEVANTE (art. 16 Legge 388/2000) CM. 26 Gennaio 2001 n.5/E Art.1, comma 3, Legge 170/2003	NON SOGGETTO
Borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, svolgimento attività di ricerca dopo il dottorato e corsi di perfezionamento all'estero) erogate dalla Provincia Autonoma di Bolzano – PAB	ESENZIONE (art. 6, co. 6-bis della legge 30 novembre 1989, n. 398)	IRRILEVANTE (art. 10-bis, co. 1, D.lgs. 446/1997)	NON SOGGETTO
Borse di studio «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti» del MIUR, per le finalità di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 370/1999 Decreto MIUR 29 dicembre 2014 n. 976, art. 1 note MIUR del 05/03/2015 prot. n. 2773 e 21/01/2016 n. 952 anni accad. 2016 – 2017 e 2017 – 2018	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984) Art.1, comma 3, D.L. 105/2003 conv. Legge 170/2003	IRRILEVANTE (art. 10-bis, co. 1, D.lgs. 446/1997)	NON SOGGETTO (circolare INPS gestione separata 1° Ottobre 2008 n. 88, par. 3)
Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità – art. 1, co. 273 / 289, Legge 232/2016	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984) Art.1, co. 285, Legge 232/2016	IRRILEVANTE (art. 10-bis, co. 1, D.lgs. 446/1997)	NON SOGGETTO (circolare INPS gestione separata 1° Ottobre 2008 n. 88, par. 3)
Contributi mobilità “flat” e	ESENZIONE	IRRILEVANTE	NON

¹⁶ Art. 1, comma 336, Legge 296/2006.

rimborsi spese Progetto CE COST (Borse??? – Altra fattispecie??)	DRE Liguria interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2) N.B. SOLUZIONE NONCONDIVISIBILE	DRE Liguria interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2) N.B. SOLUZIONE NONCONDIVISIBILE	SOGGETTO N.B. DA VALUTARE
Vedi risoluzione 128/E/2017 Contributi mobilità “flat” e rimborsi spese Progetto COST a personale non proprio (non sono borse di studio)	ESENZIONE (Ris. 128/E/2017)	IRRILEVANTE (Ris. 128/E/2017)	NON SOGGETTO

B) Borse esenti da IRPEF, irrilevanti IRAP e soggette a INPS (Gestione separata)

<i>Tipologia Emolumento</i>	<i>Trattamento IRPEF</i>	<i>Rilevanza IRAP</i>	<i>Trattamento INPS</i>
Borse di studio corrisposte dalle Università Legge 30 Novembre 1989 n. 398 per Corsi di Dottorato di Ricerca (Legge 3 Luglio 1998 n.210 art. 4 - equiparate alle borse Legge 398/1989 - di cui al Decreto MURST 30 Aprile 1999 n. 224	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984) CM. 6 Aprile 1995 n.109/E	IRRILEVANTE (art.4 D.Lgs. 422/1998 ed art.5 Legge 289/2002) CM. 12 Novembre 1998 n.263/E	SOGGETTO (art.1, comma 1, lettera a), Legge 315/1998
Borse di studio corrisposte ai sensi del D.lgs. 17 Agosto 1999 n. 368 per frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia (formazione specialistica); solo a partire dall'anno accademico 2006 – 2007 ¹⁷	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984) CM.6 Aprile 1995 n.109/E	IRRILEVANTE (art.4 D.Lgs.422/1998 ed art.5 Legge 289/2002) CM. 12 Novembre 1998 n.263/E	SOGGETTO (art. 41, comma 2, D.Lgs. 368/1999 ed art. 1, comma 300, Legge 266/2005
Assegni di Ricerca art. 51, comma 6,	ESENZIONE (art. 4 Legge 476/1984)	IRRILEVANTE ¹⁸ (art. 4 D.Lgs. 422/1998	SOGGETTO (art. 51,

¹⁷ Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 300 della Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) nell'art. 41, comma 2 del Decreto Legislativo 17 Agosto 1999 n. 368.

¹⁸ La C.M. 26 Luglio 2000 n.148/E recitava testualmente “Per quanto riguarda gli assegni di ricerca, formalizzati prima del 31 Dicembre 1997 e rinnovati successivamente a tale data ai sensi dell'art.51, comma 6, Legge 449/1997, si precisa che i medesimi devono essere assoggettati all'IRAP posto che in tale caso non si configura la continuazione del rapporto giuridico preesistente bensì un nuovo riconoscimento del beneficio”. Ad una prima lettura non si comprendeva il reale significato delle indicazioni fornite dal Ministero dal momento che, è a tutti noto, nella stragrande maggioranza dei casi gli Atenei hanno per la prima volta formalizzato gli assegni di ricerca (la loro durata normale per il primo periodo è massimo quadriennale), nel corso dell'anno 1998 ed addirittura nel corso dell'anno 1999. Non ho notizia di assegni di ricerca ex lege 449/1997 formalizzati anteriormente alla data di effetto (1° Gennaio 1998) della norma della loro istituzione. Quindi la formalizzazione di eventuali rinnovi di assegni attribuiti nel corso dell'anno 1998 e/o 1999 andrebbe a cadere oltre il periodo di esenzione previsto dall'art.10-bis, primo comma, D.Lgs.446/1997. Pertanto la precisazione ministeriale in tale ottica sarebbe del tutto inefficace oltre che incongruente con la precedente n.17/E del Febbraio 2000 dove, una volta superato il problema della classificazione reddituale, non si operavano distinzioni se non quelle del limite temporale di “attribuzione”. Da quanto sopra si potrebbe quindi anche ritenere che eventuali rapporti, sostanzianti attraverso erogazioni a soggetti - anche non studenti - per sostenere l'attività di studio e di ricerca scientifica, sorti anteriormente al 1° Gennaio 1998, mutati successivamente a tale data in assegni di ricerca di cui all'art.51, sesto comma, Legge 449/1997, vengano di fatto considerati “rinnovi” e conseguentemente non sia ammissibile la loro irrilevanza rispetto all'imposta IRAP. La modifica normativa della Legge 289/2002 art.5, primo comma, lettera b) elimina di fatto ogni incertezza la proposita.

Legge 449/1997;		ed art. 5 L. 289/2002) RM. 17 Febbraio 2000 n. 17/E	comma 6, Legge 449/1997
Assegni di Ricerca art. 22, Legge 240/2010 (in vigore dal 29 Gennaio 2011)	ESENZIONE (art. 4 Legge 476/1984)	IRRILEVANTE ¹⁹ (art. 4 D.Lgs. 422/1998 ed art. 5 L. 289/2002) RM. 17 Febbraio 2000 n.17/E	SOGGETTO (art. 22, comma 6, Legge 240/2010
Borse integrative art.1, primo comma, lettera a), Legge 170/2003 delle borse di mobilità” di cui al programma comunitario “Socrates” decisione n.819/95/CE (ex programma comunitario “Erasmus”); erogate dopo il 31/12/2004 fino 14/05/2005 ²⁰	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984) Art.1, comma 3, Legge 170/2003	IRRILEVANTE (art. 16 Legge 388/2000) CM. 26 Gennaio 2001 n. 5/E Art.1, comma 3, Legge 170/2003	SOGGETTO art. 1, comma 3, Legge 170/2003
Assegni destinati studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica e corsi di dottorato di ricerca, per incentivazione delle attività di tutorato - art.13 Legge 341/1990 - art. 1, comma 1, lettera b), Legge 170/2003	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984) Art.1, comma 3, Legge 170/2003	IRRILEVANTE (art. 16 Legge 388/2000) CM. 26 Gennaio 2001 n.5/E Art.1, comma 3, Legge 170/2003	SOGGETTO art.1, terzo comma Legge 170/2003

C) Borse, assegni ed altre erogazioni prive di trattamento agevolato

<i>Tipologia Emolumento</i>	<i>Trattamento IRPEF</i>	<i>Rilevanza IRAP</i>	<i>Trattamento INPS</i>
Borse di studio prive di qualsiasi trattamento agevolativo ²¹;	SOGGETTE IRPEF (art. 50 e 52 TUIR) RM. 2 Novembre 2000 n.	RILEVANTE BASE IRAP (art. 10bis D.Lgs.	NON SOGGETTO

¹⁹ La C.M. 26 Luglio 2000 n.148/E recitava testualmente “Per quanto riguarda gli assegni di ricerca, formalizzati prima del 31 Dicembre 1997 e rinnovati successivamente a tale data ai sensi dell’art.51, comma 6, Legge 449/1997, si precisa che i medesimi devono essere assoggettati all’IRAP posto che in tale caso non si configura la continuazione del rapporto giuridico preesistente bensì un nuovo riconoscimento del beneficio”. Ad una prima lettura non si comprendeva il reale significato delle indicazioni fornite dal Ministero dal momento che, è a tutti noto, nella stragrande maggioranza dei casi gli Atenei hanno per la prima volta formalizzato gli assegni di ricerca (la loro durata normale per il primo periodo è massimo quadriennale), nel corso dell’anno 1998 ed addirittura nel corso dell’anno 1999. Non ho notizia di assegni di ricerca ex lege 449/1997 formalizzati anteriormente alla data di effetto (1° Gennaio 1998) della norma della loro istituzione. Quindi la formalizzazione di eventuali rinnovi di assegni attribuiti nel corso dell’anno 1998 e/o 1999 andrebbe a cadere oltre il periodo di esenzione previsto dall’art.10-bis, primo comma, D.Lgs.446/1997. Pertanto la precisazione ministeriale in tale ottica sarebbe del tutto inefficace oltre che incongruente con la precedente n.17/E del Febbraio 2000 dove, una volta superato il problema della classificazione reddituale, non si operavano distinzioni se non quelle del limite temporale di “attribuzione”. Da quanto sopra si potrebbe quindi anche ritenere che eventuali rapporti, sostanzianti attraverso erogazioni a soggetti - anche non studenti - per sostenere l’attività di studio e di ricerca scientifica, sorti anteriormente al 1° Gennaio 1998, mutati successivamente a tale data in assegni di ricerca di cui all’art.51, sesto comma, Legge 449/1997, vengano di fatto considerati “rinnovi” e conseguentemente non sia ammissibile la loro irrilevanza rispetto all’imposta IRAP. La modifica normativa della Legge 289/2002 art.5, primo comma, lettera b) elimina di fatto ogni incertezza la proposita.

²⁰ Viene infatti temporaneamente meno dalle erogazioni effettuate nel corso della porzione di 2005 la sospensione disposta dall’art.4, comma 104 della Legge 350/2003 (Finanziaria 2004).

²¹ Ad esempio finanziate da enti ed aziende esterni fuori dagli specifici bandi;

indipendentemente periodo erogazione od attribuzione	163/E e RM. 14 Febbraio 2008 n. 46/E	446/1997) e CM. 9 Aprile 1998 n. 97/E	
Compensi corrisposti ai medici in formazione specialistica (D.lgs.17 Agosto 1999 n 368) per attività libero professionale intramuraria	SOGGETTI IRPEF (art. 50 e 52 TUIR) RM. 29 Settembre 2009 n. 254/E	RILEVANTI BASE IRAP (art. 10bis D.Lgs. 446/1997) e CM. 9 Aprile 1998 n. 97/E	NON SOGGETTO
Tirocini formativi di cui all'art. 1, commi 34 - 36 della Legge 28 Giugno 2012 n. 92	SOGGETTI IRPEF (art. 50 e 52 TUIR)	RILEVANTI BASE IRAP (art. 10bis D.Lgs. 446/1997) e CM. 9 Aprile 1998 n. 97/E	NON SOGGETTO
borse di mobilità di cui all'art. 59, comma 8 del D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 (c.d. Decreto Fare) convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98	SOGGETTI IRPEF (art. 50 e 52 TUIR)	RILEVANTI BASE IRAP (art. 10-bis D.Lgs. 446/1997) e CM. 9 Aprile 1998 n. 97/E	NON SOGGETTO
Tirocini formativi curriculari art. 2, commi 10 – 13 e art. 12, comma 1, lettera f) D.L. 76/2013 conv. Legge 99/2013	SOGGETTI IRPEF (art. 50 e 52 TUIR)	RILEVANTI BASE IRAP (art. 10-bis D.Lgs. 446/1997) e CM. 9 Aprile 1998 n. 97/E	NON SOGGETTO
Borse di studio ERASMUS MUNDUS erogate a <u>cittadini italiani residenti e non</u> (la partecipazione degli istituti universitari è espressamente richiesta dall'art. 6 della decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008)	SOGGETTI IRPEF (non si applica l'art. 3, comma 3, lettera d-ter, DPR. 917/1986 - RM. 23 Aprile 2009 n. 109/E)	RILEVANTI BASE IRAP (art. 10-bis D.Lgs. 446/1997) RM. 23 Aprile 2009 n. 109/E	NON SOGGETTO
Contributi mobilità “flat” e rimborsi spese Progetto COST (non sono borse di studio) erogati al proprio personale o borsisti o collaboratori (sostituiti)	Regole ordinarie art. 51, co.5 TUIR (Ris. 128/E/2017)	Rilevante nei limiti dell'imponibilità reddituale (Ris. 128/E/2017)	NON SOGGETTO (Gestione separata)